

N. R.G. 4262/2006



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANNA PRIMAVERA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4262/2006 promossa da:

LA VENTRANS SNC DI MERCURI ALBA & C (C.F.), con il patrocinio dell'avv. TOTARO
ALESSIO e dell'avv. PERRA GIOVANNA (PRRGNN68R48D612P) VIA B. LUPI, 14 50129
FIRENZE; elettivamente domiciliato in VIA LUPI BONIFACIO,14 C/O AVV. M. ARAGIUSTO
FIRENZE presso il difensore avv. TOTARO ALESSIO

PARTE ATTRICE

contro

CENTRO LEASING SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PASSALACQUA UGO elettivamente
domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 60 50129 FIRENZE presso il difensore avv. PASSALACQUA
UGO

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

pagina 1 di 5



MOTIVI DELLA DECISIONE

La Ventrans di Mercuri Alba & C. S.n.c. in amministrazione giudiziaria (di seguito AGV per brevità) proponeva opposizione avverso il decreto n. 7375/05 - emesso nei suoi confronti su ricorso della Centro Leasing S.p.a., (di seguito CL per brevità) col quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 25.539,48, oltre interessi e spese.

A tal fine conveniva in giudizio detta società, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale essendo stata essa società assoggettata a confisca giudiziaria ablativa con decreti n. 269/2003 e n. 289/2003 emessi dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro ex L. 575//1965 e con successiva sentenza del 5.05.2005, con conseguente competenza del giudice penale in sede esecutiva ex art. 665 c.p.p., nonché, in via preliminare, la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, essendo stato il procedimento monitorio instaurato dopo l'emissione dei suddetti decreti di sequestro.

Nel merito, contestava la pretesa della CL avendo la stessa chiesto al contempo al Tribunale di Catanzaro il dissequestro e la restituzione del bene concesso in leasing ed in sede monitoria il pagamento dei canoni scaduti e a scadere, con conseguente suo indebito arricchimento.

Concludeva previa revoca della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della opposizione e di nullità o inefficacia del D.I. opposto con conseguente sua revoca, nonché per il rigetto della domanda della CL, il tutto, col favore delle spese processuali.

Costituitasi in giudizio, la convenuta opposta eccepiva il difetto di capacità processuale dell'amministratore giudiziario in difetto di autorizzazione del giudice delegato, contestando nel merito gli assunti attorei, assumendo di aver richiesto non già l'ingiunzione della consegna del bene concesso in leasing oggetto di sequestro e poi di confisca bensì il pagamento dei canoni scaduti di cui al contratto di leasing nonché la restituzione del finanziamento erogato in favore della società opponente.

Concludeva in tesi per l'inammissibilità della opposizione, in ipotesi per la riciczione della opposizione con integrale conferma del D.I. opposto ed in ulteriore subordine per la condanna della opponente al pagamento in proprio favore della somma di € 25.539,48, oltre interessi moratori convenzionali, il tutto col favore delle spese di lite.

In via preliminare, vanno disattese, in quanto infondate, le eccezioni sollevate dalla AGV di incompetenza per materia e di improcedibilità della domanda proposta dalla CL.

Quanto alla eccezione di incompetenza, le SS.UU. della Cassazione hanno affermato che la confisca dà luogo ad un acquisto a titolo originario del bene e quindi del diritto di proprietà sul bene stesso, che



tuttavia non può avere ad oggetto "un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare", né lo Stato può "legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità".

Il procedimento di prevenzione previsto dalla L. 575/65 prevede la partecipazione del terzo proprietario del bene, mentre i terzi titolari di diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato possono far valere in sede esecutiva i propri diritti, a condizione che si tratti di terzi in buona fede, che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro ai fini di prevenzione.

Nella fattispecie, la domanda proposta dalla CL in sede monitoria è fondata sul contratto di leasing n. 412520 e su quello di finanziamento finalizzato n. 419771 ed è volta ad ottenere l'ingiunzione di pagamento delle rispettive somme di € 5.411,73 quanto al primo contratto e di € 20127,75 quanto al secondo contratto.

Non trattandosi di domanda volta ad ottenere la restituzione del bene oggetto di sequestro preventivo, essa non interferisce con tali misure di talché non è ravvisabile alcuna competenza del giudice penale, né in sede di cognizione, né in sede esecutiva.

Per la stessa ragione non deve essere affrontata in questa sede la questione della opponibilità del diritto che la CL vanta sul bene, che peraltro la medesima ha ottenuto in restituzione (cfr. doc. 5 in data 16.11.05) proprio in sede penale.

Neppure è ostativa la disposizione normativa di cui all'art. 2 octies L. 575/65 secondo cui *le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo*, posto che quanto dovuto alla CL rappresenta il debito assunto dalla Veltrand S.n.c. in forza del contratto di leasing e del contratto di finanziamento finalizzato e non le spese per la conservazione e l'amministrazione del bene oggetto del leasing.

Quanto alla eccezione di improcedibilità, con D.L.vo n. 159/2011 è stato approvato il codice antimafia che all'art. 52 co. 2 stabilisce che i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.

Tale normativa non è tuttavia applicabile, alla fattispecie, in quanto ai sensi dell'art. 117 co. 1 le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, dovendo in tali casi, continuare ad applicarsi le norme previgenti.

Essendo stata, nella fattispecie, non solo proposta ma anche disposta la confisca dei beni oggetto di sequestro antimafia, devono trovare applicazione le norme previgenti.



Orbene, la L. 575/65 non sanciva l'improcedibilità delle azioni di accertamento dei crediti, di talché non si può provvedere in tal senso anche perché il debitore soggetto a procedimento di prevenzione continua a rispondere nei confronti dei creditori con tutti i suoi beni i presenti e futuri ex art. 2740 c.c. con l'unica eccezione di quelli oggetto di sequestro e poi di confisca.

Sussiste quindi un interesse giuridicamente apprezzabile in capo alla CL tutelabile in questa sede giudiziaria non solo all'accertamento del suo diritto di credito, ma anche alla emissione di un titolo esecutivo definitivo, in vista della futura soddisfazione del proprio credito, seppur mediante l'aggressione di beni del debitore diversi da quelli oggetto della confisca.

Pertanto, il fatto che la domanda di pagamento sia stata proposta dopo l'emissione del sequestro antimafia non osta alla riscossione giudiziale del credito, né rende tale domanda improcedibile ove si consideri altresì che la stessa non è stata proposta nei confronti della società debitrice amministrata, bensì verso gli organi della procedura.

L'improcedibilità della domanda deve essere espressamente sancita da una disposizione normativa che nella fattispecie, non potendo trovare applicazione il codice antimafia, è mancante.

L'azione esperita in sede monitoria è dunque procedibile.

Quanto alla eccezione di difetto di capacità processuale, si osserva che la *legitimatio ad processum* indica la capacità di stare in giudizio e costituisce un presupposto processuale.

Ai sensi dell'art. 2 septies co. 1 L. 575/65 *l'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.*

Orbene l'opponente all'udienza del 10.01.2007 ha depositato il decreto in data 7.03.06, di autorizzazione a stare in giudizio a firma del giudice penale delegato di Catanzaro di talché il difetto di capacità processuale deve ritenersi sanato con effetti ex tunc ex art. 182 c.p.c. anche nel testo vigente *ratione temporis*.

Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto va respinta.

E' pacifica nonché documentata l'avvenuta conclusione con la società amministrata da parte della CL del contratto di leasing in data 15.10.2002 e del contratto in data 19.12.2002 di finanziamento di € 25.000 per l'acquisto di un semirimorchio.

A fronte della morosità della Ventrans nel pagamento delle rate relative a tali contratti, a far data dal marzo 2004, la CL con raccomandata A.R. del 25.10.04 dichiarava la debitrice decaduta dal beneficio del termine quanto al contratto di finanziamento e si avvaleva della clausola risolutiva espressa di cui alle CGC, quanto al contratto di leasing.



L'art. 1186 c.c. prevede che il creditore possa esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

Orbene, il mancato pagamento di ben otto mensilità è di consistenza tale da legittimare la suddetta dichiarazione posto che "lo stato di insolvenza che rileva, ai sensi dell'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni" (Cass. Civ. sez. 2 n. 12126/08).

A ciò aggiungasi che la debitrice ha avuto un termine di 10 giorni per ripianare il proprio debito ma non vi ha provveduto.

Infine gli stessi amministratori giudiziari nel parere negativo espresso al giudice delegato in ordine al dissequestro richiesto dalla CL hanno riconosciuto la "debenza dei canoni scaduti e goduti dopo il sequestro ai sensi dell'art. 2 opties L. 575/1975".

Sono comunque dovute anche le rate antecedenti il sequestro essendo i contratti anteriori a tale misura.

L'opposizione va dunque respinta.

Alla ricezione della opposizione consegue la conferma del D.L. opposto.

In relazione alla lacuna normativa ratione temporis ed alla peculiarità della fattispecie, si ritiene concorrano giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla Ventrans di Mercuri Alba & C. S.n.c. in amministrazione giudiziaria nei confronti della Centro Leasing S.p.a., ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.

Firenze, 24 gennaio 2012

Il Giudice
dott. ANNA PRIMAVERA

